

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CSA

(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 061/CSA – RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2018

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. PERUGIA FUTSAL AVVERSO A SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA CF/PELLETTERIE C5 DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 316 del 21.11.2018)

LA ASD Perugia Futsal proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo di cui al Com. Uff. del 21.11.2018, con la quale, in riferimento alla gara contro la ASD Pelletterie C5 disputatasi il 21.11.2018 era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 500,00 sia per non aver predisposto, nonostante la richiesta fatta prima dell'incontro, apposito locale adibito a spogliatoio per l'arbitro donna, sia perché alcuni sostenitori, nel corso della gara, avevano rivolto gesti e frasi offensive all'indirizzo degli arbitri.

A sostegno del reclamo il Perugia deduceva che alcuni addetti della società erano prontamente intervenuti per accompagnare fuori dalla struttura sportiva i due tifosi che avevano usato epiteti irrispettosi nei confronti dell'arbitro. Tale immediato intervento era da considerarsi pienamente in linea con la condotta da sempre tenuta dalla società reclamante nelle competizioni sportive costantemente ispirata al pieno rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità che caratterizzano l'ordinamento sportivo.

Quanto al non aver predisposto un apposito spogliatoio per l'arbitro donna, la società osservava che lo spogliatoio autonomo era stato, in realtà, predisposto ma l'arbitro donna avrebbe poi preferito, per ragioni di distanza, usufruire di altro spogliatoio in uso non esclusivo ma più vicino a quello dei colleghi.

Il ricorso non merita accoglimento.

La circostanza relativa alle frasi offensive rivolte all'arbitro è, in realtà, pacificamente ammessa dalla società reclamante la quale si limita a sottolineare di essere prontamente intervenuta per allontanare i tifosi responsabili dell'accaduta. Comportamento, questo, certamente apprezzabile, che tuttavia non scalfisce minimamente il censurabile evento e giustifica la sanzione.

Quanto alla questione dello spogliatoio la società, in maniera piuttosto confusa, asserisce che sia stata una scelta dell'arbitro quella di usare, in alternanza con arbitri uomini, il loro spogliatoio, ma siffatta ricostruzione risulta priva di riscontri oggettivi. Deve ritenersi, pertanto, che anche questa violazione vi sia stata, così come riferito nel referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Perugia Futsal di Perugia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 16 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina